

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Avv. Bruno De Carolis, | Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio |
| - Avv. Alessandro Leproux | Membro supplente designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott.ssa Claudia Rossi | Membro supplente designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Saverio Ruperto | Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore (Estensore) |
| - Dott.ssa Daniela Primicerio | Membro designato dal C.N.C.U |

nella seduta del 13 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 12 gennaio 2010, il ricorrente, titolare di contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, lamenta la mancata applicazione dell'art. 2 l. 28 gennaio 2009, n. 2, in ordine al *«recupero dallo Stato dell'eccesso sul 4% di tasso per l'anno 2009 relativamente alle rate pagate in base al contratto di mutuo...»*. Espone di avere concluso in data 2 ottobre 2007 un contratto di mutuo fondiario a tasso fisso per il primo quinquennio di efficacia, che diverrà a tasso variabile successivamente al 2 ottobre 2012. Espone altresì di aver provveduto, con lettera del 28 ottobre 2009, a richiedere alla banca *«di voler avviare le procedure per il recupero da parte dello Stato dell'eccesso sul 4% di tasso per l'anno 2009»*. L'intermediario riscontrava detta richiesta a mezzo di raccomandata dell'11 dicembre 2009, evidenziando che *«il contratto di mutuo [...] stipulato non usufruisce dei benefici della riduzione dell'importo della rata ai sensi dell'art. 2 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009»*.

Il cliente si determinava, quindi, alla presentazione di ricorso a questo Collegio, chiedendo di *«intimare alla Banca l'avvio delle procedure per il recupero dell'eccesso sul 4%»*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Replica l'intermediario mediante controdeduzioni del 17 febbraio 2010, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto il contratto di mutuo concluso con il cliente è a tasso fisso fino al 2012, e non già a tasso variabile.

DIRITTO

Dall'esame della documentazione agli atti della presente controversia, emerge che il contratto di mutuo stipulato *inter partes* in data 2 ottobre 2007 è a tasso fisso sino al 2 ottobre 2012, per poi divenire a tasso variabile successivamente a tale data, ferma restando la previsione, di cui all'art. 3 bis dell'anzidetto contratto, di un'opzione di rinegoziazione del tasso in capo alla parte mutuataria. Trattasi, in definitiva, di un'ipotesi di finanziamento a tasso misto.

Osserva il Collegio che la più volte accennata disciplina di cui all'art. 2 d.l. 185/2008, convertito, con modificazioni, in l. 2/2009, prevede che «L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore» (comma primo), e che «La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato» (comma terzo). Evidenzia, inoltre, che la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 11434 del 13 febbraio 2009, recante «Istruzioni applicative dell'art. 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2», ha chiarito che «Le disposizioni di cui all'art.2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge si applicano ai mutuatari che hanno stipulato entro il 31 ottobre 2008 un mutuo che non sia a tasso fisso per l'intera durata dell'ammortamento», consentendo, quindi, l'applicazione delle agevolazioni ivi contemplate anche alla tipologia di finanziamento a tasso misto, quale è quella di cui alla presente controversia.

Il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

p. IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS